

STATUTO DELLA "SOCIETA' ITALIANA DI NEFROLOGIA - SIN"

Art. 1 - Denominazione, Sede e Durata

1.1 È costituita un'Associazione medico-scientifica denominata "Società Italiana di Nefrologia - SIN". L'Associazione è libera, autonoma, indipendente ed apartitica e senza fini di lucro.

1.2 L'Associazione ha sede legale in Roma, viale dell'Università n. 11.

1.3 Sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituiti, su delibera del Consiglio Direttivo, sia in Italia che all'Estero, senza dover modificare il presente Statuto.

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.5 In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, ovvero, nel caso d'accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto, vale quanto previsto dalle normative in vigore.

Art. 2 - Struttura Organizzativa

2.1 La SIN è governata da un Consiglio Direttivo, rappresentato da un Presidente che è coadiuvato da un Segretario tesoriere. Oltre il Consiglio Direttivo, sono organi dell'Associazione:

2.1.1 L'Assemblea;

2.1.2 Il Comitato Tecnico Scientifico;

2.1.3 Le Commissioni;

2.1.4 Il Collegio dei Probiviri;

2.1.5 Organo di Controllo;

2.1.6 Il Collegio Revisori dei conti;

2.1.7 Le sezioni Regionali e Interregionali.

Sono organismi dell'Associazione:

a) le Riviste scientifiche della SIN;

b) il Centro Studi SIN.

2.2 Tutto ciò che riguarda la composizione, mandato, ambiti d'intervento, ruolo, rapporti di sovra/sub ordinazione, meccanismi partecipativi degli organi e degli organismi dell'Associazione, e tutto ciò che riguarda il loro funzionamento è normato dal presente statuto o da appositi Regolamenti.

2.3 Tutti gli organismi statutari elettivi vengono designati con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo. Il presente statuto regola le convocazioni dell'assemblea e degli altri organismi associativi nonché disciplina le modalità con cui l'assemblea stessa e gli altri organismi deliberano.

2.4 Le sezioni Regionali e Interregionali sono otto:

1. sezione Piemontese-valle D'Aosta;

2. sezione Lombardia;

3. sezione Triveneta;

4. sezione Tosco-Ligure-Sarda;

5. sezione Emiliano-Romagnola;

6. sezione ALaMMU (Abruzzo-Lazio-Marche-Molise-Umbria);

7. sezione Apulo-Lucana-Calabrese;

8. sezione Campano-Siciliana.

2.5 Nessuna delle cariche associative ricoperte dai soci comporta una retribuzione diretta o indiretta.

È previsto il rimborso delle spese sostenute solo se preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo con la fornitura dei giustificativi.

2.6 Gli incarichi amministrativi e/o di legale rappresentanza della SIN possono essere ricoperti solo da soci di specchiata moralità e che non abbiano subito condanne passate in giudicato in relazione all'attività della SIN e la cui condotta sia conforme al Codice Etico approvato dalla stessa SIN.

Art. 3- Scopi, autonomia ed indipendenza

3.1 La SIN ha finalità d'interesse generale e d'utilità sociale di promozione, valorizzazione della disciplina della Nefrologia medica in ogni suo aspetto, sviluppo della ricerca e lotta alle malattie renali. Inoltre, favorisce la formazione e l'aggiornamento dei propri Soci e degli operatori sanitari del settore.

3.2 L'Associazione è del tutto autonoma ed indipendente da qualsiasi potere e organo sindacale e/o politico. Ai legali rappresentanti dell'Associazione è fatto divieto di svolgere, direttamente o indirettamente, attività sindacali. Lo svolgimento di attività sindacali da parte dei legali rappresentanti dell'Associazione ne comporta, di diritto, la decadenza immediata.

3.3 Al fine di raggiungere i propri obiettivi la SIN:

a) collabora con il Ministero della Salute, i Governi Regionali, le Aziende Sanitarie, gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche e le altre società e organismi scientifici che direttamente o indirettamente condividono gli scopi della SIN;

b) favorisce ed incentiva la ricerca clinica, epidemiologica e di base su tutte le tematiche inerenti la nefrologia, la dialisi e il trapianto di rene avvalendosi degli strumenti a disposizione;

c) favorisce ed incentiva la trasformazione delle scoperte scientifiche provenienti dagli studi di laboratorio, clinici o di popolazione in nuovi strumenti clinici per la lotta alle malattie renali;

d) favorisce lo sviluppo e la standardizzazione dei percorsi clinico- assistenziali, della clinical governance, delle linee-guida in tutti gli ambiti di interesse nefrologico, nonché dei criteri di valutazione delle attività nefrologiche in collaborazione con tutti gli organismi istituzionali, amministrativi e di programmazione a qualsiasi livello essi operino, anche in collaborazione con altre società medico scientifiche e le istituzioni sanitarie nazionali e regionali;

e) promuove ed organizza convegni, congressi, conferenze, workshop o corsi finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale continuo a beneficio di tutte le figure professionali operanti in ambito nefrologico;

f) Favorisce la formazione scientifica di giovani ricercatori anche mediante l'istituzione di borse di studio, assegni di ricerca o contributi miranti al raggiungimento degli scopi della SIN, secondo criteri previsti da apposito regolamento;

g) favorisce e pone in essere ogni altra iniziativa di carattere divulgativo e di sensibilizzazione, tra cui la redazione e la pubblicazione di articoli, libri o riviste su supporto cartaceo, informatico oppure via web;

h) estende le attività formative al personale sanitario, medico ed infermieristico, ai pazienti ed ai loro familiari ed alla popolazione, tramite strumenti definiti dal Consiglio Direttivo allo scopo di intraprendere campagne di sensibilizzazione sulle patologie renali,

di prevenzione e di educazione sanitaria;

i) promuove e realizza iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in generale e le autorità competenti sulle tematiche di interesse nefrologico;

j) svolge interventi di supporto tecnico- scientifico per gli organi istituzionali a livello centrale e, tramite le sezioni Regionali e Interregionali, a livello periferico;

k) assume interessenze e partecipazioni in altri enti, organismi, fondazioni e società con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, nonché promuove la formazione e lo sviluppo di società, associazioni, fondazioni, enti o altre istituzioni comunque utili ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi, purché trattasi di associazioni libere, apartitiche, che non effettuano attività di tipo sindacale e che sono senza fini di lucro e non esercitano discriminazioni di alcun tipo;

l) ai legali rappresentanti dell'Associazione è fatto divieto di svolgere attività imprenditoriali o di partecipare ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). Lo svolgimento o la partecipazione ad attività imprenditoriali da parte dei legali rappresentanti dell'Associazione ne comporta, di diritto, la decadenza immediata.

Inoltre, insieme agli enti che fanno capo alla stessa, l'Associazione potrà costituire organismi, enti, fondazioni e altre strutture di ogni tipo nonché stipulare accordi, protocolli d'intesa, contratti o comunque avviare qualsiasi altra forma di collaborazione allo scopo di promuovere la ricerca e la cultura scientifica nel campo della nefrologia.

Qualora oltre all'autofinanziamento e ai contributi dei soci e/o enti pubblici e privati, si facesse ricorso ai contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, questi avverranno in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.

Art. 4 - I Soci

4.1 Possono diventare soci dell'Associazione, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale e nelle strutture private convenzionate nonché i liberi professionisti con specializzazione in nefrologia e che siano: i) appartenenti alla categoria professionale dei nefrologi, ii) specialisti e specializzandi in nefrologia o nefrologia medica, iii) medici specializzati in altre discipline o laureati in materie scientifiche collegate alla medicina, con comprovata e riconosciuta esperienza professionale nel campo della nefrologia.

4.2 L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta indirizzata al Presidente della SIN, che la sottopone al CD per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo verifica l'inesistenza di cause di incompatibilità come previste dal presente Statuto e/o dalla legge e nella prima riunione utile accetta il nuovo socio.

4.3 Le quote associative sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale.

4.4 Fra i soci si distinguono le seguenti categorie:

a) "Soci ordinari": persone fisiche ammesse dal Consiglio Direttivo a far parte della SIN e che, condividendo gli scopi sociali, operino per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivendo le quote associative;

b) "Soci onorari": personalità di qualsiasi nazionalità che si siano distinte in campo nazionale o internazionale per meriti scientifici o culturali ovvero che abbiano contribuito significativamente alla crescita e al prestigio della SIN.

La nomina dei Soci onorari viene deliberata dal Consiglio Direttivo all'unanimità su proposta di uno dei suoi componenti in carica, e sottoposta alla successiva ratifica dell'Assemblea.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

5.1 La qualità di Socio comporta l'accettazione del presente Statuto, nonché del codice etico dell'Associazione e l'assenza di conflitto d'interessi con le finalità e i presupposti operativi dell'Associazione stessa.

5.2 Tutti i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto:

- a) di esercitare la massima partecipazione alle attività e alle decisioni dell'Associazione;
- b) di partecipare al procedimento per la elezione democratica degli organi statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo;
- c) di essere informati e partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall'Associazione;
- d) avere accesso a tutte le pubblicazioni fatte dalla SIN;
- e) di intervenire, discutere e partecipare con diritto di voto alle assemblee anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi dell'Associazione;
- f) di essere delegati ad assumere incarichi associativi se è rispettato il requisito di eleggibilità;
- g) di proporre e promuovere attività corrispondenti alle finalità dell'Associazione.

5.3 L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti:

- a) a collaborare e concorrere con gli organi sociali al buon funzionamento dell'Associazione al fine di perseguire gli scopi sociali;
- b) a rispettare ed ad accettare lo scopo e finalità sociali, il codice etico e le norme previste dal presente Statuto, le disposizioni legislative in materia di lotta alla corruzione, gli eventuali regolamenti interni nonché le deliberazioni adottate dagli organi sociali della SIN;
- c) a versare la quota associativa annuale, così come determinata annualmente, nella misura e modalità proposte dall'assemblea;
- d) Ad accettare che il mancato pagamento della quota associativa determina la sospensione dello status di socio e che il mancato pagamento per tre anni consecutivi comporta il decadimento dello stato di socio della SIN.

5.4 elettorato attivo e passivo.

a) Tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto alle assemblee anche per l'elezione degli organi statutari della SIN.

b) La facoltà di elettorato passivo è riservata ai soci specialisti in Nefrologia e Nefrologia Medica, dipendenti dal SSN ovvero operanti in strutture ad esso convenzionati, che non hanno rapporti di dipendenza con organizzazioni commerciali che li porrebbero in conflitto d'interessi.

5.5 La qualifica di Socio onorario non dà diritto di partecipare all'elezione degli organi associativi né come elettore attivo né come elettore passivo; essa non comporta la corresponsione d'alcuna quota associativa.

5.6 I Soci non in regola con i pagamenti della quota associativa non hanno diritto di partecipare alle assemblee ed a esercitare diritto di elettorato attivo o passivo.

Art. 6 - Perdita della qualità di Soci

6.1 La qualità di Socio si perde per:

- a) variazione dello status di compatibilità con gli obiettivi e/o insorgenza di conflitto d'interessi rispetto alle finalità della SIN, oppure il non rispetto al codice etico dell'Associazione;
- b) recesso;
- c) esclusione;
- d) mancato rinnovo delle quote sociali per tre anni consecutivi;
- e) decesso.

6.2 Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere, avanzando richiesta scritta, il Socio che non si trovi più in grado o non intenda partecipare al perseguimento degli scopi associativi. Tale recesso deve essere comunicato per iscritto alla Segreteria dell'Associazione ed ha effetto immediato.

6.3 L'esclusione di un socio viene proposta dal collegio dei Probiviri e deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Lo status di incompatibilità è disciplinato dal Codice Etico della SIN.

6.4 I Soci decaduti per morosità potranno essere nuovamente ammessi nella SIN e godere di tutti i diritti, purché regolarizzino il pagamento di tutte le quote annuali mancanti.

Dopo 3 (tre) anni di morosità per essere nuovamente ammessi bisogna fare nuovamente domanda secondo quanto previsto dallo statuto.

6.5 Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 – Sostenitori

7.1 Possono essere "Sostenitori" della SIN tutte le persone fisiche, le persone giuridiche o altri enti, incluse le società e/o le organizzazioni che condividono le finalità e il codice etico della SIN.

I Sostenitori si impegnano con la SIN a promuovere e sostenere tutte le iniziative scientifiche, didattiche, culturali e di sensibilizzazione alla lotta contro le malattie renali. Contribuiscono al sostegno finanziario delle sue attività attraverso l'offerta di un servizio ovvero il versamento di un contributo annuo il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo, e comunque non potrà essere inferiore alla quota sociale moltiplicata per 100 (cento).

7.2 La qualifica di Sostenitore non comporta l'acquisizione dello status di Socio Ordinario e pertanto i sostenitori non partecipano all'elettorato né attivo né passivo e non hanno diritto di voto nelle Assemblee dei Soci.

7.3 Il Consiglio Direttivo valuta tutte le offerte provenienti dai Sostenitori ed accetta solo quelle di natura liberale e che in nessun caso, diretto o indiretto, possono interferire con i programmi della SIN, ovvero generare, anche in via potenziale, conflitto d'interessi con l'attività della SIN.

Tutte le donazioni liberali accettate dalla SIN devono essere riportate in modo analitico in un elenco apposito pubblicato sul sito della SIN.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

8.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della SIN. L'Assemblea è composta da tutti i

Soci ordinari che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale e dai soci onorari.

8.2 Le riunioni dell'Assemblea vengono convocate dal Presidente dell'Associazione (in caso di suo impedimento dal Consigliere anagraficamente più anziano) almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

8.3 L'Assemblea, seguendo le regole previste da apposito regolamento che ne disciplina il funzionamento generale, può essere svolta anche in via telematica.

8.4 L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

8.5 L'assemblea si considera validamente convocata con l'invio di una lettera o di una e-mail, contenente l'ordine del giorno, l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione, a tutti i soci e pubblicandone l'avviso all'interno del sito web dell'Associazione.

8.6 L'Assemblea è convocata in seduta Ordinaria almeno una volta all'anno, preferibilmente in occasione del Congresso Nazionale, per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e comunque tutte le volte che il Consiglio Direttivo e/o il Presidente in carica ne ravvisano la necessità. Deve inoltre essere convocata in caso di richiesta di almeno un quinto dei Soci.

8.7 L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente eletto. In caso di assenza o impedimento di entrambi, è presieduta dal Segretario- Tesoriere. La funzione verbalizzante è assunta dal Segretario-Tesoriere o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro Socio nominato dall'Assemblea stessa.

8.8 Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea ed il diritto ad intervenire dei Soci. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e in quelle che riguardano la loro diretta responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, in caso di assemblee telematiche la votazione avviene con modalità elettroniche e/o telematiche.

8.9 L'espressione di voto elettronico e/o telematico è equivalente, ad ogni effetto, alla partecipazione attiva del Socio all'Assemblea.

8.10 Lo svolgimento dell'Assemblea per via telematica avviene utilizzando adeguati canali elettronici via internet o reti dedicate, garantendo l'esistenza di un sistema di identificazione univoca di ciascun partecipante. L'Assemblea telematica è da equipararsi a quella Ordinaria e/o Straordinaria ad eccezione della verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali l'Assemblea verrà tenuta.

8.11 I verbali dell'Assemblea nonché i bilanci preventivi, consuntivi e le remunerazioni di tutti gli incarichi retribuiti sono pubblici e devono essere messi a disposizione dei soci sul sito web istituzionale.

8.12 L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che deve seguire di almeno 24 ore la prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti aventi diritto al voto.

8.13 L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti.

8.14 L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando, in prima convocazione, è presente il 75% (settantacinque per cento) dei soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che deve seguire di almeno 24 ore la prima convocazione, si considera regolarmente convocata quando sono presenti almeno il 5% (cinque per cento) dei Soci ordinari aventi diritto al voto.

8.15 L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

8.16 L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

a) ratifica:

1) la nomina dei Soci Onorari;

b) delibera:

1) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del presente Statuto;

2) le linee direttive, generali e programmatiche della SIN ivi compreso l'ammontare delle quote associative proposte dal Consiglio Direttivo;

3) l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo annuale;

4) la nomina del Collegio dei Revisori e dei suoi componenti;

5) la nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri.

6) su quant'altro demandate per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

8.17 L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare:

a) sulle modifiche dello Statuto proposte:

1. da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo;

2. da almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci aventi diritto al voto.

Le proposte di modifica da parte dei Soci di cui al precedente punto 2 devono essere inviate alla Segreteria dell'Associazione almeno 6 (sei) mesi prima della convocazione dell'Assemblea straordinaria.

Il Consiglio Direttivo, alla presenza di almeno due rappresentanti dei Soci firmatari che relazionano sulle proposte di modifica, valuta la coerenza delle suddette proposte con le norme statutarie vigenti, respingendone la richiesta solo nel caso sussistano chiari elementi di incoerenza, il Consiglio Direttivo è autorizzato a respingere la richiesta; in caso contrario si procede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria secondo le modalità previste dallo Statuto per la valutazione delle proposte dei Soci promotori dell'iniziativa.

In questo caso i soci promotori devono illustrare all'Assemblea Straordinaria il loro punto di vista ai soci convenuti, sottolineare i pro e i contro dei cambiamenti proposti e i vantaggi per la SIN.

b) sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;

c) su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua esclusiva competenza.

Art. 9 - Composizione del Consiglio Direttivo

9.1 La SIN è amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale che, eletto dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo, è composto da 11 (undici) consiglieri, il Presidente in carica e, quando previsto, il Presidente Eletto.

9.2 Le sezioni regionali e Piemonte-Val d'Aosta, Triveneto, Emilia Romagna, Tosco-Ligure-Sarda, Apulo-Lucana- Calabrese hanno diritto ad essere rappresentate da un singolo Consigliere ciascuna.

La sezione regionale Lombardia, la sezione interregionale ALAMMU e la sezione interregionale Campano- Siciliana, considerata la numerosità abitativa e la numerosità dei Soci, hanno diritto ad essere rappresentate da due Consiglieri ciascuna.

9.2 Nel caso di più candidati per ogni sezione regionale o interregionale le sezioni interessate organizzeranno delle elezioni "primarie" a cui potranno partecipare solo i soci aventi diritto di quella sezione. Il candidato che avrà ottenuto più voti sarà eletto nel

Consiglio Direttivo Nazionale della SIN.

9.3 Ogni Consigliere resta in carica per tre anni e non può venire rieletto nei due anni successivi. Durante il periodo in cui si ricopre la carica di membro del Consiglio Direttivo è fatto obbligo dichiarare e risolvere eventuali conflitti d'interesse. I membri del Consiglio Direttivo non possono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. La presenza di sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione rende ineleggibile alla carica di Consigliere o, se sopravvenuta all'elezione, determina l'immediata decadenza dalla carica in capo al singolo Consigliere.

9.4 I membri del Consiglio Direttivo non possono ricevere alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese connesse allo svolgimento della carica.

Art.10 - Funzionamento e competenze del Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in carica ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori o dal Collegio dei Probiviri, e comunque non meno di 6 volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e di quello preventivo annuale, al funzionamento delle commissioni, alla attività delle sezioni Regionali e Interregionali, dei gruppi di progetto, all'organizzazione del congresso annuale e dell'attività economico finanziaria della SIN.

10.2 La convocazione avviene mediante avviso scritto o telematico, inviato a tutti i Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, l'indicazione della data, dell'ora e della sede della riunione con allegati tutto ciò che riguarda gli argomenti all'ordine del giorno; documenti prodotti dalla SIN o dalle commissioni o dai gruppi di progetto ovvero la bozza dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione così come preparati dal segretario tesoriere, anche con l'ausilio di consulenti esterni.

10.3 In caso d'urgenza, anche in assenza di convocazione ufficiale, il Consiglio Direttivo può comunque riunirsi e deliberare se sono presenti tutti i componenti.

10.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi telematici, o per audioconferenza o videoconferenza, con consultazione dei Consiglieri a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati, siano in grado di partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, qualora ciò fosse necessario.

10.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente in carica o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere anagraficamente più anziano. La funzione verbalizzante è assunta dal Segretario - Tesoriere o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro Consigliere scelto dal Consiglio stesso.

10.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente in carica.

10.7 Le votazioni del Consiglio Direttivo avvengono di norma a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale, o con altri strumenti elettronici e/o telematici. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può adottare anche la votazione a scrutinio segreto quando richiesto dalla maggioranza dei consiglieri e, in ogni caso, quando si prendono decisioni

che riguardano provvedimenti di carattere disciplinare, oppure provvedimenti che riguardano direttamente soci, o con implicazioni di natura etica.

10.8 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico, il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) Seleziona, fra una rosa di autocandidati in relazione ai requisiti formali e sostanziali, i candidati idonei a ricoprire la carica di presidenza e li propone ai soci per la votazione.
- b) In caso di candidature multiple il Consiglio Direttivo seleziona i tre candidati con il profilo ritenuto più appropriato, in caso di nessuna candidatura il Consiglio Direttivo propone almeno due candidati fra i soci che hanno requisiti formali e sostanziali.
- c) Nomina il segretario tesoriere come indicato dal Presidente.
- d) Nomina, con giudizio motivato e adottando criteri condivisi e pubblici, i membri delle commissioni della SIN, scegliendoli in una rosa di soci autocandidati secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.
- e) delibera sull'ammissione dei Soci ordinari;
- f) nomina i Soci onorari da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- g) propone all'Assemblea l'ammontare della quota associativa per gli anni successivi;
- h) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per rendere operative tutte le delibere assembleari;
- i) delibera in caso di motivata urgenza spese di carattere straordinario;
- j) stabilisce i limiti di autonomia di spesa nell'interesse dell'Associazione da parte dei soggetti investiti di cariche sociali che hanno possibilità di spesa;
- k) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l) approva i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e di tutti gli organismi societari;
- m) approva il Regolamento delle sezioni Regionali e Interregionali;
- n) individua e istituisce commissioni, comitati operativi tecnici e scientifici e/o di approfondimento tecnico, nominandone i componenti, determinandone la durata e le modalità di funzionamento ed approva i relativi Regolamenti;
- o) autorizza la costituzione di Gruppi di approfondimenti scientifico su tematiche ritenute rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 18 del presente statuto e da specifico regolamento.
- p) nomina il Redattore-Capo e ratifica i Redattori Associati, il Comitato di Redazione ed il Comitato Editoriale delle riviste scientifiche associative "GIN" e "JN";
- q) definisce la sede del Congresso annuale, nomina con scelta motivata fra una rosa di autocandidati, il direttore scientifico del Congresso.
- r) prevede sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte dall'Associazione;
- s) propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto secondo quanto previsto dallo statuto stesso;
- t) riceve, accetta o respinge, con motivazione, le domande di adesione di nuovi Soci;
- u) ratifica o respinge, sempre con motivazione esplicita, i provvedimenti di esclusione del Socio adottate dal Collegio dei Probiviri;
- v) designa i componenti del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE ITALIANA

DEL RENE ONLUS ai sensi dello Statuto della stessa FONDAZIONE;

w) nomina il Direttore del Centro Studi SIN e i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;

x) nomina i componenti dell'Organo di Controllo;

y) esercita tutti i poteri riconosciuti dagli statuti degli organismi, enti, fondazioni, società e altre strutture di ogni tipo costituiti e/o controllati dalla SIN.

10.9 È facoltà del Consiglio Direttivo invitare a partecipare alle proprie riunioni Soci che possono fornire un contributo competente sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

10.10 La prima riunione del Consiglio Direttivo avviene immediatamente dopo l'Assemblea dei Soci ed è convocata dal Presidente in carica o dal Consigliere più anziano.

10.11 I Verbali del Consiglio Direttivo sono pubblicati sul sito Internet dell'Associazione, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

Art. 11 - Il Presidente

11.1 Il Presidente viene eletto dai Soci in regola con il pagamento della quota associativa, con voto segreto; i Soci esprimono la propria scelta tramite strumenti elettronici e/o telematici, utilizzando adeguati canali elettronici via internet o reti dedicate, che garantiscono l'esistenza di un sistema di identificazione univoca di ciascun votante, con una preferenza singola nell'ambito di una rosa di candidati che, valutati dal Consiglio Direttivo, siano risultati in possesso dei requisiti formali e sostanziali richiesti.

Rimane in carica per tre (3) anni, uno con il ruolo di Presidente Eletto e due con il ruolo di Presidente in carica, e non può essere rieletto nei due mandati successivi.

11.2 Nel primo anno affianca, col ruolo di Presidente-eletto, il Presidente in carica e nel successivo biennio esercita il ruolo di Presidente in carica.

11.3 Durante i tre anni in cui si ricopre le cariche di Presidente-eletto e Presidente in carica, è fatto obbligo dichiarare e risolvere, prima dell'investitura a tali cariche, eventuali conflitti d'interesse. Il socio eletto Presidente si impegna, con atto formale, a non partecipare ad eventi scientifici che abbiano chiesto e non ottenuto il patrocinio della SIN, ovvero che possano creare conflitto d'interessi, ancorché potenziale, secondo quanto previsto dalle norme europee e italiane della lotta alla corruzione.

Per poter ricoprire la carica di Presidente bisogna possedere al momento della investitura i seguenti requisiti:

a) Non deve aver riportato condanna definitiva per peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione, favoreggiamento di esercizio abusivo della professione, abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.

b) Non può ricoprire la carica di Presidente chi è stato condannato per delitto non colposo, chi ha subito un processo disciplinare con una sanzione superiore a tre mesi di sospensione da parte dell'Ordine dei Medici, deve essere un dipendente del SSN o di struttura adesso convenzionata;

c) non deve avere conflitto d'interessi con le finalità della SIN;

d) deve essere iscritto alla SIN da almeno 10 anni e in regola con il pagamento della quota associativa annuale, senza soluzione di continuo nei 5 anni precedenti;

e) non deve avere contratti di collaborazione o essere parte di "steering committee" in studi di aziende farmaceutiche e/o di prodotti per la dialisi oppure essere alle dipendenze di istituti privati "for profit" ancorché convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale;

f) deve avere un elevato profilo professionale, nazionale ed internazionale, in termini di esperienza clinica, manageriale, scientifica e di impegno pregresso nella SIN;

g) la candidatura deve essere accompagnata da un breve curriculum vitae ed un programma che comprenda le linee di sviluppo progettuali. Deve, inoltre, specificare nel programma, la proposta formativa e l'impegno alla condivisione e sviluppo di percorsi di interazione con le Sezioni Regionali.

11.4 La carica di Presidente comporta la decadenza automatica da tutte le eventuali altre cariche associative ricoperte (Presidente di sezione regionale, commissioni, gruppi di progetto, ecc.).

11.5 Il Presidente in carica ha la legale rappresentanza dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale. È garante del rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti dell'Associazione.

Egli è la figura di garanzia su tutti gli impegni assunti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo pertanto egli verifica:

a) Sviluppo e coerenza progettuale.

b) Coerenza con le finalità dell'associazione. Sostenibilità economica degli impegni assunti.

c) Regolare svolgimento delle attività dell'associazione.

11.6 Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e riunisce almeno due volte all'anno i Presidenti delle sezioni Regionali e Interregionali e i Coordinatori dei Gruppi di Progetto.

11.7 Nomina il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico.

11.8 Nomina i coordinatori delle commissioni.

11.9 In caso d'impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Presidente-eletto oppure in caso di sua assenza e/o impedimento dal Segretario-Tesoriere.

11.10 Non è nelle disponibilità del Presidente prendere impegni economici per la SIN superiori ad Euro 35.000,00 se non preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo.

11.11 Nomina, su indicazione del Consiglio Direttivo, eventuali figure di supporto nelle controversie riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, nazionale o sovranazionale, nei giudizi di qualsiasi ordine e grado.

11.12 Nei casi di motivata urgenza e quando non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio, sentiti almeno la metà dei membri del consiglio direttivo, adotta eventuali provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla valutazione e ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

11.13 In caso di dimissioni, decesso, o altre cause di cessazione del Presidente in carica, subentrerà alla carica di Presidente dell'Associazione fino alla scadenza naturale del suo mandato il Presidente-eletto.

11.14 In caso di gravi inadempienze, condotta non coerente con la mission dell'Associazione, reiterazione di comportamenti censurabili, il Consiglio Direttivo può sfiduciare il Presidente se almeno due-terzi dei consiglieri ritirano la fiducia al Presidente stesso.

In questo caso il Consiglio Direttivo conferisce al Presidente incoming la nomina a Presidente effettivo della SIN sino alla scadenza naturale del suo mandato.

11.15 Il Presidente non può ricevere alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese connesse allo svolgimento della carica.

Art. 12 - Segretario-Tesoriere

12.1 Il Segretario-Tesoriere viene nominato dal Presidente eletto al momento del suo passaggio a Presidente in carica scegliendo tra i componenti del Consiglio Direttivo che devono espletare almeno altri due anni di mandato.

12.2 Il Segretario-Tesoriere rimane in carica per due anni. Qualora al termine del suo mandato egli abbia ancora da espletare 1 anno di mandato in Consiglio Direttivo, vi resterà in carica come Consigliere e potrà affiancare il nuovo Segretario nelle sue funzioni.

12.3 Il Segretario-Tesoriere collabora con il Presidente nell'espletamento di tutte le sue funzioni e, in particolare, cura:

- a) la convocazione delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, la verbalizzazione delle riunioni e la tenuta dei relativi libri;
- a-bis) la gestione della Segreteria dell'Associazione;
- b) la gestione dei pagamenti dell'Associazione;
- c) la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- d) i rapporti con le Commissioni dell'Associazione.

12.4 In caso d'assenza o impedimento le funzioni del Segretario-Tesoriere possono essere demandate dal Presidente ad altro membro dello stesso.

12.5 Il Segretario-Tesoriere non può aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. La presenza di sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione rende ineleggibile alla carica di Segretario-Tesoriere o, se sopravvenuta all'elezione, determina l'immediata decadenza dalla carica di Segretario-Tesoriere.

12.6 Il Segretario-Tesoriere non può ricevere alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese connesse allo svolgimento della carica.

Art. 13 - Comitato Tecnico-Scientifico

13.1 Il comitato tecnico-scientifico svolge funzioni consultive per l'attività del Consiglio Direttivo, formula proposte e dà pareri in relazione all'attività scientifica, di formazione, istituzione di borse di studio, progetti di ricerca ecc. che la SIN, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, intende sostenere. Il comitato tecnico-scientifico ha il compito di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica dell'Associazione. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato scientifico si attiene agli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale previsti da un apposito regolamento proposto ed approvato dal medesimo Comitato scientifico, sentito il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

13.2 Il comitato tecnico-scientifico è composto un numero variabile di membri, comunque, non superiore a 5, che durano in carica 2 anni, eventualmente rinnovabili solo per il biennio successivo. Esso viene nominato dal Consiglio Direttivo, con scelta motivata, sulla base di criteri di dimostrata capacità scientifica, clinica e organizzativa, su una rosa di soci autocandidati.

Sono criteri preferenziali l'essersi particolarmente distinti nel campo della ricerca nefrologica e l'esperienza gestionale clinica.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile. Il nuovo membro così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo

predecessore.

13.3 L'attività del Comitato Tecnico Scientifico è coordinata da un coordinatore nominato dal Presidente SIN in carica.

Il Coordinatore convoca le riunioni del Comitato Scientifico qualora lo ritenga opportuno o nel caso in cui ne facciano richiesta almeno due membri.

13.4 Le deliberazioni del Comitato Tecnico Scientifico sono prese a maggioranza dei presenti.

13.5 Il Comitato Tecnico Scientifico formula proposte e dà pareri in relazione all'attività di ricerca scientifica che la SIN, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, promuove e realizza direttamente o tramite terzi soggetti. Il Comitato Tecnico-Scientifico elegge tra i suoi membri un Segretario.

Di ciascuna riunione viene redatto verbale sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario. Alle riunioni del Comitato possono partecipare anche il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo della SIN senza diritto di voto.

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori

14.1 Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tra cui il Presidente del Collegio, eletti dall'Assemblea fra persone anche non Soci che abbiano presentato la loro candidatura alla Segreteria almeno 7 giorni prima delle elezioni. Soltanto nel caso in cui venga eletto un iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti la carica potrà essere retribuita.

14.2 I revisori durano in carica tre anni, rinnovabili, salvo dimissioni da parte dell'Assemblea.

14.3 Il Collegio dei revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; effettua le verifiche di cassa e presenta dapprima al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi che sarà pubblicata su una delle riviste SIN e sul sito web dell'associazione.

14.4 I membri del Collegio dei revisori non possono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. La presenza di sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione rende ineleggibile alla carica di componente del Collegio dei revisori o, se sopravvenuta all'elezione, determina l'immediata decadenza dalla carica di componente del Collegio dei revisori.

14.5 I componenti del Collegio dei revisori non possono ricevere alcuna retribuzione (ad esclusione di quanto previsto dal comma 14.1 del presente statuto con riferimento ai membri del Collegio dei revisori iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti), salvo il rimborso delle spese connesse allo svolgimento della carica.

Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri

15.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci che durano in carica tre anni.

Ogni Socio ha diritto ad esprimere un numero di preferenze pari a quello dei posti resisi vacanti nel Consiglio dei Probiviri. Possono assumere la carica di Probiviro soltanto coloro che siano presentati da almeno 10 (dieci) Soci, abbiano superato i 50 (cinquanta) anni di età e siano Soci della SIN da almeno 10 (dieci) anni e siano in regola con il pagamento delle quote associative. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa e non può essere rinnovato per più di due mandati consecutivi.

15.2 Il Collegio dei Probiviri ha una funzione conciliativa con il compito di:

a) tentare di dirimere le eventuali controversie tra i Soci o tra uno o più di essi e l'Associazione nel suo complesso;

b) dichiarare decaduti i Soci che rientrano nella fattispecie dell'art. 6, salvo i casi di decadenza automatica.

15.3 Il Collegio è tempestivamente convocato dal Presidente ogni volta che venga a conoscenza di eventi che richiedano l'intervento conciliativo. Il Collegio decide, sentite le parti, a maggioranza entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza dei suddetti eventi. L'azione giudiziaria potrà essere esperita solo a seguito della motivata richiesta, anche infruttuosa, dell'intervento del Collegio dei Probiviri. In caso di azione giudiziaria di cui parte sia l'Associazione sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

15.4 I membri del Collegio dei Probiviri non possono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. La presenza di sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione rende ineleggibile alla carica di componente del Collegio dei Probiviri o, se sopravvenuta all'elezione, determina l'immediata decadenza dalla carica di componente del Collegio dei Probiviri.

15.5 I componenti del Collegio dei Probiviri non possono ricevere alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese connesse allo svolgimento della carica.

Art. 16 - Organo di Controllo

16.1 La SIN si dota di un organo di vigilanza che vigila sulla redazione, piena implementazione e monitoraggio delle procedure e dei regolamenti in atto e futuri.

16.2 L'Organo di Controllo è composto da quattro membri interni e/o esterni alla SIN nominati dal Consiglio Direttivo, i quali durano in carica tre anni, e rispondono direttamente al Consiglio Direttivo. Tale carica è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa e non può essere rinnovata per più di due mandati consecutivi.

16.3 I membri dell'Organo di Controllo non possono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. La presenza di sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione rende ineleggibile alla carica di componente dell'Organo di Controllo o, se sopravvenuta all'elezione, determina l'immediata decadenza dalla carica di componente dell'Organo di Controllo.

16.4 L'Organo di Controllo agisce in base ad un apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo della SIN.

Ogni anno detto organo relaziona sul monitoraggio delle procedure in essere e sull'implementazione di eventuali nuove procedure.

Art. 17 - Congresso annuale

17.1 La SIN si riunisce ogni anno per lo scambio dei risultati del lavoro scientifico dei suoi Soci, per confrontare modelli organizzativi dei servizi e operare una sintesi progettuale sui temi di specifico interesse.

17.2 La sede del Congresso annuale è individuata dal Consiglio Direttivo valorizzando gli elementi che possano favorire la più ampia partecipazione dei soci e l'offerta economicamente più favorevole.

La scelta viene comunicata all'Assemblea, per la ratifica, con adeguato anticipo prima del Congresso.

17.3 Presidente del Congresso Annuale è il Presidente della SIN.

17.4 Il Consiglio Direttivo nomina, con motivazione, il Comitato Scientifico del congresso, che si potrà avvalere di esperti nei vari settori d'interesse; insieme al Presidente SIN

costituiscono il Comitato Scientifico del Congresso.

Art. 18 – Sezioni Regionali o Interregionali

18.1 L'Associazione si articola in sezioni Regionali o Interregionali istituite con delibera del Consiglio Direttivo. Ciascuna Sezione è formata da tutti i Soci, ordinari ed onorari, operanti nella Regione o nelle Regioni di riferimento.

18.2 La SIN istituisce e riconosce 8 sezioni Regionali o Interregionali come specificato nell'articolo 2 del presente statuto.

18.3 Le Sezioni, nell'ambito delle linee generali d'indirizzo della SIN, e di concerto con il Consiglio Direttivo, si occupano di:

- 1) promuovere e realizzare, nei diversi settori della Nefrologia, attività scientifiche, didattiche e culturali a livello territoriale;
- 2) elaborare proposte e progetti a carattere territoriale, nel rispetto delle vigenti leggi, da sottoporre all'attenzione delle pubbliche amministrazioni ed autorità locali;
- 3) intrattenere rapporti con le suddette pubbliche amministrazioni ed autorità locali, così da ottenere l'applicazione delle proposte elaborate e la continuità di attenzione sui problemi in campo nefrologico;
- 4) elaborare proposte e progetti di carattere nazionale da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- 5) promuovere ed eventualmente coordinare a livello regionale o multiregionale analisi di organizzazione e gestione sanitaria, di adeguatezza degli approcci diagnostici o terapeutici e di ogni altro aspetto organizzativo o culturale utile al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività sanitaria nel campo nefrologico.

18.4 Organizzazione delle sezioni Regionali e Interregionali. Le Sezioni Regionali e Interregionali operano attraverso i seguenti organismi di rilievo regionale o interregionale:

1. Assemblea dei soci;
2. Consiglio Direttivo;
3. Presidente di sezione;
4. Segretario di sezione.

18.4.1 L'Assemblea Regionale o Interregionale è composta da tutti i Soci Ordinari e Onorari operanti nella Regione o nelle Regioni. Si riunisce almeno una volta all'anno a seguito di convocazione inviata, anche a mezzo di posta elettronica o fax, almeno 15 giorni prima.

Essa ha il compito di:

- a) eleggere con le modalità previste dal Regolamento Elettorale il rinnovo dei membri decaduti del Consiglio Direttivo;
- b) dare il proprio parere sull'attività svolta dal Consiglio Regionale e dal Presidente Regionale;
- c) indicare nuove iniziative atte al raggiungimento degli scopi istituzionali. L'Assemblea Regionale è costituita e delibera secondo le modalità previste per l'Assemblea Nazionale della SIN.

18.4.2 Il Consiglio Direttivo di sezione regionale o interregionale ha la responsabilità gestionale della Sezione Regionale o interregionale e organizza tutte le attività necessarie al miglior svolgimento delle funzioni ad esse devolute ed elegge nel proprio ambito a maggioranza il Presidente di sezione.

Esso si riunisce, senza formalità di convocazione purché con mezzi idonei, ogniqualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno due dei Consiglieri, con un preavviso di almeno sette giorni, salvo casi di urgenza.

18.4.3 Il Presidente di Sezione Regionale o Interregionale ha le seguenti funzioni:

- a) rappresenta la SIN a livello regionale o interregionale;
- b) convoca e presiede l'Assemblea di sezione;
- c) riferisce all'Assemblea di sezione ed al Consiglio Direttivo di sezione le linee direttive e di programma indicate dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) è il responsabile operativo di tutte le iniziative organizzative e culturali stabilite dalla sezione regionale o interregionale;
- e) collabora a livello locale per la realizzazione dei programmi istituzionali della SIN.

Al fine di tutelare gli interessi etico/sociali ed economici della SIN, comunica tutte le attività scientifico/culturali ed economico/finanziarie che il Consiglio Direttivo di sezione intende svolgere.

18.4.4 Per quanto riguarda la modalità di elezione, incombenze e conflitto di interessi valgono le medesime regole che normano la carica del segretario tesoriere nazionale.

18.5 Le sezioni Regionali e Interregionali devono uniformarsi a tutti i principi che regolano la vita associativa della SIN.

18.6 In ossequio al principio di rappresentatività, deve essere membro di diritto del Consiglio Direttivo Interregionale almeno un rappresentante di ciascuna delle regioni che compongono la Sezione Interregionale il quale, all'interno del suddetto Consiglio, riveste la carica di Delegato Regionale.

18.6.1 Nel Consiglio Direttivo Interregionale, per le Regioni non rappresentate dal Presidente, il candidato di una Regione che riceve il maggior numero di voti diventa automaticamente Delegato per quella Regione.

18.6.2 Nella composizione del Consiglio Direttivo delle sezioni Regionali e Interregionali può essere prevista la presenza di un infermiere di nefrologia/dialisi che va a sostituire un nefrologo nel Consiglio Direttivo della sezione.

18.7 Le sezioni regionali possono istituire commissioni di approfondimento tecnico valorizzando tutte le professionalità presenti nel consiglio direttivo, nonché cooptare soci e non soci anche esterni al Consiglio Direttivo. La partecipazione è solo a titolo gratuito.

18.8 Eventuali positività di bilancio derivanti da attività di "fundraising", nonché il 10% delle quote associative versate alla SIN nazionale dei soci delle sezioni Regionali e Interregionali, restano a disposizione della sezione.

L'accesso a questi fondi è normato da apposito regolamento.

18.9 Al fine di assicurare la continuità e al contempo il rinnovo parziale dei Consigli Direttivi delle sezioni Regionali o Interregionali, ogni anno si procede alla nomina di circa un terzo dei Consiglieri.

Art. 19 - Gruppi di progetto

19.1 La SIN come società scientifica incoraggia, promuove e sostiene la costituzione di gruppi di soci chiamati Gruppi di Progetto (GdP), che possono presentare proposte per progetti di ricerca scientifica, divulgativa e formativa su tematiche di pertinenza nefrologica, diffondendo successivamente i risultati a tutti i soci Sin ed alla comunità scientifica.

19.2 Le proposte di ricerca presentate dai GdP alla SIN devono essere approvate dal CD, sentito anche il parere del Comitato Tecnico-Scientifico; se approvate dal Consiglio Direttivo, possono avvalersi del coordinamento e dell'esperienza tecnica del Centro Studi SIN nella misura e modalità concordate con il responsabile del progetto.

19.3 I soci promotori devono presentare il razionale (“mission”) del GdP con le principali motivazioni, gli obiettivi, la programmazione scientifica, divulgativa e formativa. La presentazione dei progetti scientifici deve essere corredata da una relazione tecnica che descriva il razionale, un piano di fattibilità, una previsione di bilancio, comprendente l’indicazione delle fonti di finanziamento del progetto ed una previsione temporale di esecuzione dello studio.

19.4 Annualmente il coordinatore del GdP deve redigere una relazione da inviare al CD sulle attività svolte e sulla programmazione futura. Il non ottemperare all’obbligo, nonostante aver ricevuto almeno due sollecitazioni, può comportare lo scioglimento del Gruppo.

19.5 Il GdP dopo tre anni di attività può essere rinnovato dal CD in base alla produttività scientifica ed alle attività svolte.

19.6 Tutte le attività effettuate dai Gruppi di progetto devono essere pubblicate sul sito internet dell’Associazione, aggiornato costantemente.

19.7 Il funzionamento e la composizione dei Gruppi di Progetto SIN viene disciplinato con un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 20 - Commissioni SIN

20.1 L’organizzazione interna della Società Italiana di Nefrologia prevede la costituzione di Commissioni.

20.2 Le Commissioni garantiscono la continuità progettuale della SIN e sono in rapporto dialettico con il Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

20.3 Le Commissioni sono costituite da un Coordinatore e diversi membri, scelti dal Consiglio Direttivo, con decisione motivata, tra una rosa di autocandidati, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento.

20.4 Le Commissioni sono presiedute da un “Coordinatore” nominato dal Consiglio della SIN. Il Coordinatore e i membri della Commissione ricevono un mandato triennale.

20.5 Le Commissioni sono individuate e operano secondo un Regolamento elaborato dal Consiglio Direttivo che definisce i rapporti fra le Commissioni, eventuali sottogruppi e il Consiglio Direttivo stesso.

Le commissioni relazionano periodicamente al Consiglio Direttivo sulla loro attività e riportano al congresso annuale, in una apposita sessione, una rendicontazione completa ai soci della loro attività. L’attività delle commissioni viene pubblicata periodicamente sul sito web dell’Associazione.

20.6 Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni ad acta secondo specifici regolamenti, con mandato preciso e temporalmente definito.

I membri di queste commissioni sono scelti dal Consiglio Direttivo.

Queste commissioni esauriscono il loro mandato con una relazione tecnica, indirizzata al Consiglio Direttivo, sull’oggetto del loro mandato.

Il parere di queste commissioni non è vincolante per il Consiglio Direttivo, ma una decisione diversa del parere delle commissioni deve essere motivata.

Art. 21 – Patrocinio

21.1 Annualmente l’Associazione concede il proprio patrocinio ad iniziative nefrologiche di carattere nazionale e internazionale, promosse dalle sezioni Regionali e Interregionali, dai Gruppi di Progetto, dalle Commissioni o da Soci.

21.2 La richiesta di patrocinio avanzata dagli organizzatori dell'iniziativa deve pervenire al Consiglio Direttivo, assieme al programma ed al curriculum dei relatori, con almeno 3 mesi di anticipo rispetto alla data di svolgimento.

21.3 L'attività è regolata da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Riviste scientifiche

22.1 L'Associazione sovrintende alla pubblicazione in lingua italiana del Giornale Italiano di Nefrologia, di cui è proprietaria ed autrice, con lo scopo prevalente di fornire un servizio informativo ai Soci sull'attività associativa, sulla politica sanitaria, sull'organizzazione e sulle varie iniziative scientifico culturali. Il Giornale Italiano di Nefrologia deve essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione, aggiornato costantemente.

22.2 L'Associazione sovrintende alla pubblicazione in lingua inglese del Journal of Nephrology, di cui è proprietaria ed autrice, con lo scopo prevalente di fornire un adeguato aggiornamento ai Soci grazie anche alla collaborazione di autori di qualunque nazionalità. Il Journal of Nephrology deve essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione, aggiornato costantemente.

22.3 L'edizione della Rivista può essere affidata a terzi, mediante un contratto a termine, con una casa editrice che offra idonee garanzie di serietà ed esperienza nel settore, a condizione che l'Associazione ne mantenga il controllo scientifico attraverso la nomina del Comitato Editoriale di seguito previsto.

22.4 Il Comitato Editoriale è composto da un Redattore-Capo e da due Redattori Associati, i quali vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i Soci con provata esperienza scientifica nei diversi settori della Nefrologia. Il Redattore-Capo ed i Redattori Associati durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

Art. 23 - Centro Studi SIN

23.1 Il "Centro Studi SIN" è un marchio di proprietà della SIN nonché un suo organismo, che contraddistingue le iniziative nell'ambito della ricerca scientifica definite, sotto il profilo scientifico, culturale ed organizzativo, dalla SIN.

23.2 Il Centro Studi SIN è la struttura operativa della SIN deputata allo svolgimento delle attività la ricerca scientifica stabilite dal Consiglio Direttivo della SIN.

23.3 Il Centro Studi SIN dovrà garantire che l'attività svolta sotto tale denominazione sia in linea con le finalità della SIN.

23.4 Il Direttore del Centro Studi, nominato dal Consiglio Direttivo della SIN, è responsabile della funzionalità operativa e dell'efficienza produttiva del Centro Studi SIN e semestralmente è obbligato a relazionare al Consiglio Direttivo sullo stato di avanzamento delle attività di ricerca.

23.5 Il funzionamento e la composizione del Centro Studi SIN viene disciplinato con un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale.

23.6 L'utilizzo del marchio potrà essere affidato a Terzi a condizione che la SIN partecipi alla definizione delle politiche scientifiche e di ricerca e mantenga una opzione sul diritto di nomina del Responsabile del settore ricerca in accordo con l'ente a cui l'utilizzo del marchio è affidato. Conseguentemente, l'ente a cui può essere affidato l'utilizzo del marchio Centro Studi SIN dovrà garantire che l'attività svolta sotto tale denominazione sia in linea con le finalità della SIN.

Art. 24 - Sito web dell'Associazione

24.1 Il Consiglio Direttivo nomina il Responsabile della gestione del sito internet dell'Associazione.

24.2 Il Responsabile resta in carica tre anni, rinnovabili immediatamente una sola volta.

24.3 Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, può stipulare un contratto a termine e rinnovabile con una azienda informatica che dia garanzie di serietà ed abbia esperienza nel settore della gestione dei siti informatici.

24.4 Sul sito istituzionale dell'Associazione devono essere pubblicati, con cadenza almeno annuale, i bilanci preventivi dell'Associazione, i consuntivi dell'Associazione e gli incarichi retribuiti dall'Associazione.

24.5 Sul sito istituzionale dell'Associazione devono essere pubblicati, con cadenza almeno semestrale, i risultati dell'attività scientifica prodotta dall'Associazione e dai suoi organi.

Art. 25 – Patrimonio

25.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote associative annue, da contributi, sovvenzioni e donazioni provenienti da Soci o da soggetti terzi, pubblici e privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti da soggetti collegati, ai sensi del Decreto Ministro della Salute 31 maggio 2004, nonché da proventi diversi;

b) dai beni mobili od immobili della Società;

c) da eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio;

d) dai diritti immateriali ai sensi dell'art. 11, legge 22 aprile 1941 n° 663 sulle opere letterarie ed artistiche realizzate nel quadro dell'attività della Società.

25.2 Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione e l'assegnazione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

25.3 Gli eventuali avanzi di gestione conseguiti dall'Associazione devono essere impiegati per ripianare perdite di esercizi precedenti, per lo svolgimento delle attività istituzionali o per accrescere il patrimonio associativo che potrà essere costituito da qualsiasi bene mobile ed immobile.

Art. 26 Esercizio finanziario

26.1 L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Per ciascun esercizio finanziario il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo redatto dal Segretario-Tesoriere dal quale risulti la situazione economica, patrimoniale, finanziaria dell'Associazione e tutti i movimenti economici ivi compresi stipendi, finanziamenti a progetti, borse di studio, e tutto ciò che dà origine a movimenti economici dell'Associazione.

26.3 Il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente devono essere presentati all'Assemblea dei Soci in occasione del Congresso Nazionale e restano depositati in copia nella sede dell'Associazione, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, durante gli otto giorni che precedono l'Assemblea di modo che i Soci possano prenderne visione.

26.4 I bilanci preventivi e consuntivi devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Associazione entro trenta giorni dalla loro approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

27.1 Lo scioglimento dell'Associazione, nei casi previsti dalla legge o nel caso d'accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto o per volontà degli associati, viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, che contestualmente provvede alla nomina dei Liquidatori con la maggioranza di due terzi dei Soci.

27.2 Il patrimonio residuo, a seguito della liquidazione, non potrà essere devoluto ad alcuno dei Soci, ma dovrà essere destinato ad altra associazione o ente che persegua finalità analoghe o similari, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 - Conflitto di interessi

28.1 I titolari di cariche associative (sia nazionali che territoriali), nell'esercizio delle loro funzioni, operano esclusivamente per la cura degli interessi dell'Associazione. L'attività dei soci e dei membri degli Organi statutari (elettivi e non) non può svolgersi in conflitto di interessi con l'attività istituzionale dell'Associazione.

28.2 Sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui, sia pur astrattamente, chi ricopre una carica associativa sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni associative ad esso attribuite.

28.3 L'assunzione delle cariche associative è incompatibile con la titolarità di qualsiasi interesse economico privato che possa, sia pur astrattamente, condizionare l'esercizio delle funzioni associative attribuite al titolare della carica associativa.

28.4 Entro venti giorni dall'assunzione della carica associativa il titolare trasmette al Presidente, che ne fornisce visione ai membri del Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri, una dichiarazione con la quale comunica:

- a) qualunque carica o ufficio pubblico rivestito;
- b) qualunque impiego pubblico o privato rivestito;
- c) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuita;
- d) l'assenza di esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie;
- e) l'assenza di esercizio di compiti di gestione, in imprese o società pubbliche o private, ivi comprese le società in forma cooperativa, in enti di diritto pubblico, anche economici, o in fondazioni.

Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti si riferiscono anche ai beni, alle attività patrimoniali, alle cariche e alle altre attività, ivi indicati, detenuti o svolti all'estero. Ogni variazione degli elementi delle dichiarazioni di cui alle lettere precedenti è comunicata, attraverso apposita dichiarazione integrativa.

28.5 Il Presidente ed il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, sono chiamati ad accertare, sulla base delle comunicazioni ricevute, l'esistenza, anche potenziale di conflitto di interessi in capo ai titolari di cariche associative e, ove ne riscontrino l'esistenza, invitano l'interessato, ove possibile, a rimuoverne la causa non oltre quindici giorni. La mancata rimozione, entro il termine di quindici giorni, della causa, sia pure potenziale, di conflitto di interessi con quelli associativi, determina l'immediata decadenza del titolare della carica.



Art. 29 – Rinvio

29.1 Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto i Soci si riportano alle vigenti disposizioni di legge in materia.